



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

PULIZIA MANUFATTI PER LO SCOLO ED IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE COMPRESO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI RISULTA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO PULIZIA MANUFATTI PER LO SCOLO ED IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE COMPRESO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI RISULTA CODICE CIG Z4A1093EB3

Premessa - Definizioni	2
Art. 1 – Oggetto dell'Appalto.....	2
Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio e tempistiche	2
Art. 3 – Durata dell'appalto.....	3
Art. 4 – Importo dell'appalto.....	3
Art. 5 – Penalità.....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 7 – Fallimento dell'Appaltatore	4
Art. 8 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	5
Art. 9 – Rispetto del d.lgs. n. 81/2008.....	6
Art. 10 – Requisiti delle società concorrenti	6
Art. 11 – Verifiche e controlli	6
Art. 12 – Criterio di aggiudicazione	6
Art. 13 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti	7
Art. 14 – Rappresentante dell'Appaltatore	7
Art. 15 – Contabilizzazione del contratto	7
Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	7
Art. 17 – Subappalto.....	7
Art. 18 - Responsabilità in materia di subappalto.....	8
Art. 19 - Cauzioni e Garanzie.....	9
Art. 20 – Clausola di salvaguardia per l'Ente.....	10
Art. 21 - Determinazione nuove prestazioni.....	10
Art. 22 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	10
Art. 23 - Tracciabilità dei pagamenti.....	10
Art. 24 - Risoluzione per mancata sottoscrizione del contratto	11
Art. 25 - Risoluzione di diritto del contratto e inadempimenti	11
Art. 26 - Trattamento dati personali	12
Art. 27 - Controversie.....	12
VOCI DI LAVORAZIONE	13
DOCUMENTO INDICAZIONE DEI LUOGHI	14



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- la società Committente è il **Comune di Rieti**, in seguito denominata “Comune” o “Stazione Appaltante” o “Ente Appaltante”;
- l'Appaltatore è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si impegna all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- il Responsabile dell'Appaltatore è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con il Committente;
- il Direttore Esecuzione Contratto, di seguito “DEC”.
- **Codice dei Contratti:** il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
- **Regolamento:** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, mediante rimozione del materiale presente all'interno delle caditoie, delle griglie e relativi pozzetti e delle bocche di lupo mediante l'utilizzo di adeguate attrezzature nonché il trasporto e lo smaltimento del rifiuto prodotto c/o impianto autorizzato.

L'appalto prevede inoltre la creazione e la consegna di una anagrafica delle caditoie nei luoghi oggetto di appalto.

Luogo di esecuzione: Perimetro Urbano del Comune di Rieti, così come indicato nell'allegato “DOCUMENTO INDICAZIONE DEI LUOGHI”.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio e tempistiche

1. Servizio pulizia

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dal rumore e dagli odori;
- deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- deve essere trasmesso con 15 giorni di anticipo il programma settimanale previsto;
- deve essere rendicontato il programma settimanale entro 15 giorni dall'effettuazione del servizio.

2. Servizio costituzione anagrafica

Il servizio dovrà essere svolto riportando l'ubicazione delle caditoie, dei pozzetti e delle griglie e bocche di lupo presenti nel territorio oggetto d'appalto. Il Comune di Rieti fornirà all'appaltatore un elenco di vie (anche non esaustivo), con codice identificativo ripreso dall'anagrafe cittadina, che servirà sia per la restituzione del lavoro settimanale svolto che dell'anagrafica caditoie richiesta a fine appalto. La consegna dell'anagrafe caditoie deve avvenire secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà consegnare una anagrafe preliminare alla Direzione del Servizio, che servirà come base per la programmazione settimanale: entro 30 giorni dal termine degli interventi di pulizia l'Appaltatore trasmetterà al Direttore Esecuzione del Contratto l'anagrafica definitiva.



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

Le informazioni minime richieste (da integrare in fase di redazione del contratto con le indicazioni emerse dall'offerta tecnica del concorrente vincitore) sono:

- a) numero e tipologia di caditoie, pozzetti, griglie e bocche di lupo per ogni via, referenziate in modo univoco (georeferenziazione, progressiva stradale, numero civico più vicino, etc...);
- b) caditoie effettivamente pulite, secondo quanto indicato anche nel report settimanale richiesto;
- c) eventuali situazioni anomale riscontrate durante gli interventi.

In caso di presenza di griglie dovrà essere riportata la lunghezza in metri del lato più lungo di ogni manufatto. Sono da considerarsi griglie i manufatti aventi un lato dell'area di base di lunghezza almeno doppia rispetto all'altro.

3. Attività di cantiere

L'attività di cantiere temporaneo o mobile dell'Appaltatore dovrà essere svolta in piena autonomia, nel rispetto del codice della strada, con organizzazione, personale e attrezzature proprie. L'Appaltatore dovrà utilizzare personale appositamente formato e addestrato sulle attività oggetto dell'appalto al quale indicherà i metodi di lavoro sicuro nel rispetto della normativa di sicurezza (testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro d.lgs. 09/04/2008 n.81) e di igiene del lavoro.

Sarà cura dell'Appaltatore comunicare il piano di lavoro settimanale per la predisposizione delle eventuali ordinanze di modifica della viabilità.

L'Appaltatore provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esecuzione dei lavori presso impianti autorizzati e deve fornire al committente la copia del documento attestante la pesatura e l'avvenuto smaltimento correlata dalla copia fotostatica del formulario previsto ai sensi del D.lgs. 152/06.

Potranno comunque essere richiesti interventi con particolare carattere d'urgenza, anche in giorni festivi o in giorni feriali non lavorativi, che dovranno iniziare entro quanto dichiarato nell'offerta tecnica (massimo 6 ore) dalla chiamata telefonica o via pec.

L'Appaltatore dovrà:

- attenersi al presente capitolato circa le cautele da adottare per garantire la perfetta riuscita del servizio intendendosi esclusa ogni facoltà a semplificare tali norme a scopo di economia;
- intervenire in caso di urgenza e garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità (24 h/24) per un numero di interventi non inferiore a quanto dichiarato nell'offerta tecnica nei giorni festivi o nei giorni feriali non lavorativi;

L'Appaltatore sarà responsabile del lavoro svolto per 90 (novanta) giorni; in questo periodo, eventuali nuove pulizie che si rendessero necessarie al manufatto causa evidente negligenza nell'intervento saranno obbligatorie e senza alcuna pretesa economica da parte dell'impresa.

Art. 3 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dall'inizio lavori.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori massimi 2 (due) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'offerta originaria. Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante alla società aggiudicataria, a mezzo raccomandata A.R. o pec, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 4 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 31967,21 (trentunomilanovecento/00) I.V.A. esclusa, di cui:

- € 31.300,00, importo soggetto a ribasso;
- € 667,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

Art. 5 – Penalità

I termini di intervento indicati si intendono sempre tassativi e potranno essere prorogati solamente con il consenso della Direzione del Servizio; in caso di necessità accertata e riscontrata da Ordine di Servizio o chiamata eccezionale tali termini diventano essenziali.

Nel caso in cui il servizio non venga svolto in conformità al presente Capitolato Speciale, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- **prestazioni programmate** – **Ritardo nell'esecuzione del servizio**: in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi programmati e concordati tra la D.S. e l'Appaltatore, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) per ogni settimana di ritardo;
- **prestazioni urgenti / pronto intervento** (24 h/24) (**giorni festivi o in giorni feriali non lavorativi**) – **Ritardo nell'inizio del servizio**: in caso di mancato rispetto della tempistica di cui all'art. 2) verranno applicate all'Appaltatore le penali di € 100,00 (euro cento/00) per la prima ora di ritardo ed € 150,00 (euro centocinquanta/00) per la seconda ora e successive.

In ogni caso, qualora l'Appaltatore non si renda rintracciabile ai numeri telefonici (fisso e mobile) comunicati in sede di aggiudicazione, in particolare per gli interventi giudicati urgenti dalla Stazione Appaltante, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00); al ripetersi di tale inadempienza la Stazione Appaltante valuterà i danni subiti e potrà risolvere il contratto.

- **programmazione settimanale** – **report servizio settimanale**: in caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione dei programmi e dei report programmati e concordati tra la D.S. e l'Appaltatore, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo;
- **anagrafica caditoie**: in caso presentazione difforme a quanto indicato dall'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra € 500 (cinquecento/00) ed € 5.000,00; In caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione dell'anagrafica verrà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo. Trascorsi 30 giorni si applica una penale di € 3.000,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, punto b) del presente documento.

Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell'inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo motivata giustificazione.

Il Responsabile Esecuzione Contratto emetterà il certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- i. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ii. il Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- iii. le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza RCT);
- iv. l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario dell'appalto.

Art. 7 – Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 140 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

Art. 8 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Si intende a carico dell'Appaltatore, e pertanto compensato con i prezzi d'appalto, ogni onere sostenuto per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.

In particolare l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) espletare tutte le pratiche presso gli enti interessati ai fini dell'ottenimento delle relative autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio;
- b) gestire la documentazione relativa ad eventuali rifiuti prodotti nell'esecuzione del servizio;
- c) produrre il documento di valutazione dei rischi interferenti;
- d) osservare il nuovo Codice della strada;
- e) utilizzare mezzi con scritte e/o contrassegno che permetta l'immediata identificazione dell'impresa ed esporre pannello che riporti il nominativo della Stazione Appaltante e oggetto dell'appalto;
- f) garantire l'organizzazione di una squadra di pronto intervento secondo quanto specificato nell'offerta tecnica;
- g) comunicare alla Stazione Appaltante i recapiti telefonici su rete fissa e mobile;
- h) eseguire gli interventi urgenti di pronto intervento ordinati dalla D.S. in qualsiasi condizione atmosferica;
- i) adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalla propria attività lavorativa (il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovrà essere mantenuto al di sotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente);
- j) controllare la produzione di polvere derivante dalla propria attività lavorativa.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

1. si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto;
2. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
3. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti;
4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. In qualsiasi momento la D.S., può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato. L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

dependente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 9 – Rispetto del d.lgs. n. 81/2008

La tipologia del servizio richiede lo svolgimento delle attività su suolo pubblico, strade soggette a traffico veicolare e zone urbanizzate. Le attività sono soggette all'applicazione del d.lgs. 81/08 e al DM 10/07/2002 per quanto riguarda la segnaletica stradale.

Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono inclusi nei prezzi contrattuali, e comprendono tutti gli apprestamenti di sicurezza quali, a titolo non esaustivo:

- segnaletica stradale conforme agli schemi del DM 10/07/2002;
- utilizzo DPI come da DVR aziendale dell'impresa esecutrice;
- rispetto di tutte le prescrizioni specifiche per il servizio oggetto dell'appalto incluse nel d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- eventuali indicazioni e prescrizioni da parte della D.S.

Art. 10 – Requisiti delle società concorrenti

L'impresa dovrà essere iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti iscritte alla categoria 4 (EX D.M. 28.4.98 N. 406) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; in caso di mancata iscrizione è ammesso il subappalto, nei limiti di legge, dovendo in tal caso il subappaltatore possedere tali requisiti.

Tutti i mezzi che verranno impiegati per le attività oggetto del presente appalto dovranno essere provvisti di regolare autorizzazione per la raccolta ed il trasporto dei seguenti codici rifiuto (CER):

200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature

L'impresa dovrà inoltre presentare copia dei contratti attivi (o una lettera di intenti) con gli impianti di smaltimento finale che la stessa ritiene di utilizzare per il conferimento del rifiuto unitamente ad una copia delle autorizzazioni rilasciate agli stessi. Detti impianti dovranno necessariamente essere autorizzati a ricevere i codici CER sopra riportati. L'impresa si impegna a consegnare copia dei rinnovi riguardanti i contratti o le autorizzazioni se scadenti nel periodo di validità dell'ordine. Ulteriori requisiti di ammissibilità (ordine generale, capacità tecnica e capacità economica finanziaria) sono dettagliatamente definiti nel disciplinare di gara.

Art. 11 – Verifiche e controlli

Nel corso di esecuzione del contratto la D.S. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti dichiarati dall'impresa ed in particolare sul possesso delle certificazioni/autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate dalla D.S. verranno immediatamente contestate all'Appaltatore.

Art. 12 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara potrà essere utilizzata, nel limite del 20%, per l'espletamento di servizi analoghi in altre zone del Comune di Rieti.

Art. 13 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti

La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il DEC curerà i rapporti con l'Appaltatore o con il suo rappresentante; ai sensi dell'art. 300 del Codice degli Appalti il DEC coincide con il RUP e dirigente il settore VI, dott. ing. Domenico Cricchi.

Il DEC (o suoi delegati, in qualità di direttori operativi ed assistenti), provvede alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante; inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Art. 14 – Rappresentante dell'Appaltatore

Qualora il rappresentante legale dell'Appaltatore non diriga personalmente l'esecuzione del contratto dovrà conferire apposito mandato ad altra persona; il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore verrà comunicato al Responsabile del Procedimento contestualmente alla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà coordinarsi con il DEC e garantire, in nome e per conto dell'Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

Art. 15 – Contabilizzazione del contratto

Il contratto sarà stipulato interamente "a corpo". A cadenza settimanale l'Appaltatore dovrà inviare al DEC tramite pec un resoconto dei lavori effettuati, così come indicato nell'offerta tecnica dello stesso.

A cadenza mensile verrà redatta in contraddittorio una relazione sul lavoro svolto, sulla base del quale l'Appaltatore emetterà fattura.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Le modalità di pagamento sono indicate nel bando.

Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Art. 17 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 il subappalto è ammesso nel limite del 30% (trenta-per cento) dell'importo complessivo del contratto, e **solamente per le operazioni di trasporto dei materiali raccolti nelle operazioni di pulizia**; il subappaltatore dovrà essere quindi in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del servizio (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente art. 10).

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Capitolato Speciale d'Appalto



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta il subappalto delle operazioni di trasporto che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione dell'indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo;
 - che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta anche:
 - o la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti economico – tecnico - organizzativi prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici;
 - o una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - o dichiarazione attestante la regolarità contributiva del subappaltatore; il DURC verrà acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante;
 - o la documentazione attestante che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - o la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il trasporto rifiuti.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

L'affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- b) I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta il servizio.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 18 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Il DEC provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 19 - Cauzioni e Garanzie

1.Cauzione provvisoria - Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara/alla lettera di invito; le modalità di presentazione della cauzione sono descritte nel Disciplinare di gara.

2.Cauzione definitiva - Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

3. Riduzione delle garanzie - Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra sono accordate se il possesso del requisito è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Il possesso del requisito (certificazione di qualità) è comprovato dalla presentazione di copia conforme all'originale della predetta certificazione.

4. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore - E' richiesta una garanzia fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione del servizio per un massimale



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

non inferiore a € 1.000.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato. La garanzia deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 20 - Clausola di salvaguardia per l'Ente

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio che possano influire sulla formulazione dei prezzi o del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere svolto il servizio e difficoltà di esecuzione.

Nessun aumento di prezzo potrà essere richiesto successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. Non verrà applicata la revisione dei prezzi.

Art. 21 - Determinazione nuove prestazioni

Per l'esecuzione di prestazioni non previste si procederà alla determinazione dei nuovi importi a corpo in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 22 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- se del caso, per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Art. 23 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Art. 24 - Risoluzione per mancata sottoscrizione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando/lettera di invito o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, o il controllo non avviene nel termine previsto, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indirizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna del servizio in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile Esecuzione Contratto.

Il contratto non potrà comunque, di regola, essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatto salvo i casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o altra forma in uso presso il Comune di Rieti.

Art. 25 - Risoluzione di diritto del contratto e inadempimenti

Qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la Stazione Appaltante inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

Le Parti convengono altresì che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- b) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali previsti nella presente lettera di invito e nel Capitolato d'Oneri;
- c) assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- d) sospensione del servizio, da parte del fornitore, senza giustificato motivo;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) cessione, anche parziale, del contratto;
- h) esistenza delle condizioni previste al precedente **art. 3) Penalità**;
- i) non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) perdita, da parte del fornitore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) violazione dell'impegno da parte dell'appaltatore inerente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14,



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato d.lgs. n. 81/2008;

- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 26 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n°196/2003 e ss.mm.ii., si informa che tutti i dati raccolti dagli operatori economici saranno utilizzati dall'Ente Appaltante ai soli fini della partecipazione alla presente gara d'appalto e dell'eventuale esecuzione del contratto affidato, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.

Art. 27 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto afferente al presente appalto, previo esperimenti dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 239/240 del Codice, qualora non risolte, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria competente per il territorio di Rieti, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
dott. ing. Domenico Cricchi



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

VOCI DI LAVORAZIONE

1 Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e di griglie di lunghezza pari o inferiore a 1,0 m, di vario tipo (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone)

Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e di griglie di lunghezza pari o inferiore a 1,0 m, di vario tipo (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi anche mediante canal jet. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto, con successivo immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Inoltre si dovrà controllare che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento anche tramite riempimento del pozzetto e/o caditoia con acqua; la Ditta presterà garanzia sull'esito dell'intervento per 90 giorni. Ove necessario si completa l'intervento con le operazioni di apertura e chiusura pozzetti (che dovrà essere effettuata riposizionando eventuali spessori antirumore), pulizia stradale nelle zone interessate dall'intervento e del trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto dall'attività presso idonei impianti di smaltimento autorizzati.

2 Diritto fisso di chiamata per intervento urgente giorno festivo o giorno feriale non lavorativo

Diritto fisso di chiamata per richieste di intervento urgente da effettuarsi in giorno festivo o in giorno feriale non lavorativo. La richiesta dovrà essere effettuata da parte del DEC. L'intervento dovrà essere iniziato entro ____ (____) ore dalla chiamata. L'ora di chiamata e di inizio intervento saranno registrate in contraddittorio dalla D.S. e dall'Appaltatore.

3 Redazione e restituzione "Anagrafica Caditoie"

Elenco completo, robusto e coerente delle caditoie presenti nel territorio oggetto di intervento, con indicazione minima del numero e tipo di manufatti per via, da restituire secondo quanto indicato nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario l'appalto. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dall'anagrafica e dalla restituzione secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
dott. ing. Domenico Cricchi



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

DOCUMENTO INDICAZIONE DEI LUOGHI

Quartieri: Vazia (parte), Campoloniano, Villa Reatina, Centro Residenziale (Villette), Piazza Tevere, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Regina Pacis, Fondiano, Macelletto, Città Giardino, Borgo, Campomoro, Centro Storico.

- Confini indicativi:

- incrocio SS4bis – via Maestri del Lavoro;
- incrocio Via Salaria per l'Aquila – via di Fazio;
- incrocio Via Chiesa Nuova – Viale Fassini;
- Incrocio Via Martiri delle Fosse Reatine – Via Lama;
- Incrocio Via Nenni – via Angelo Maria Ricci
- Incrocio Via Manzoni – via Mattei sino al ponte di ferro;
- Incrocio Via Velinia – Lungovelino D. Giovanni Olivieri;
- Incrocio Via Tancia – via Sebastiani;
- Incrocio Via Salaria per Roma – Via Comotti;
- Incrocio Via Belvedere – via Borgorose.

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
dott. ing. Domenico Cricchi